Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 1° dicembre 1941 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo . . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1282.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1163, e modificato con il R. decreto 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2030;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 2 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 5 ottobre 1940-XVIII, n. 1526;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 2. — Alle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di lettere e filosofia è aggiunta quella in « storia e civiltà del Cristianesimo ».

Articoli 10 e 12. — Agli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in giurisprudenza e in economia e commercio è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

Art. 14. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: « filologia slava », « lingua e letteratura albanese », « storia della musica », « storia e dottrina del Fascismo ».

Articoli 16, 17 e 18. — Agli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in materie letterarie, in pedagogia e in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

Dopo l'art. 82 è aggiunto il seguente:

« Art. 83 — Le materie costitutive della Scuola di perfezionamento in storia e civiltà del Cristianesimo sono:

Storia del Cristianesimo (biennale);
Letteratura cristiana antica (biennale);
Storia della letteratura latina medioevale (biennale);
Filologia romanza;
Paleografia;
Storia medioevale;
Storia della filosofia medioevale;
Agiografia, liturgia;
Critica dei testi.

Gli iscritti debbono inoltre scegliere, come materie ausiliarie, tre fra le seguenti:

Lingua e letteratura latina;
Filologia bizantina;
Letteratura araba;
Archeologia cristiana;
Storia dell'arte medioevale;
Diritto canonico;
Diritto ecclesiastico ».

In conseguenza dell'aggiunzione di questo articolo è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

La tabella 4 concernente le tasse e sopratasse scolastiche è sostituita dalla seguente:

« TABELLA n. 4. (art. n. 50)

Tasse e sopratasse scolastiche

FACOLTÀ E SCUOLE	Tassa di cono. per iscrizione	Tassa di immatricolazione	Tassa annuale di iscrizione	Tassa di laurea e di diploma	Sopratassa speciale annua di iscrizione	Sopratassa speciale annua di frequenza	Sopratassa annua per esami profitto	Sopratassa per esami di laurea e diploma
Facoltà di giurisprudenza	—	300	750	300	150	200	150	75
Facoltà di scienze politiche	—	300	750	300	150	200	150	75
Facoltà di lettere e filosofia	—	300	400	300	150	200	150	75
Scuola di statistica	—	300	500	300	150	200	150	75
Facoltà di magistero:								
Per gli studenti che si iscrivono ai corsi per conseguire la laurea in pedagogia e in lingue e lettere straniere	100	150	400	150	150	200	140	75
Per gli studenti che si iscrivono ai corsi per conseguire il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementar	100	100	300	100	150	200	100	—

N.B. — La sopratassa speciale annuale di frequenza è una tassa dovuta per l'assistenza prestata agli studenti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, foglio 106. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1283.

Modificazioni all'organico dei posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà di lettere e filosofia delle Regie università di Cagliari e di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 63 del testo unico delle leggi sulla istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la tabella *D* allegata al testo unico sopra citato e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;

Ritenuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà di lettere e filosofia delle Regie università di Cagliari e di Napoli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 29 ottobre 1941-XX il ruolo organico dei posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà di lettere e filosofia delle Regie università di Cagliari e di Napoli, è modificato come appresso:

Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Cagliari, posti di ruolo . . . . n. 8

Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Napoli, posti di ruolo . . . . » 18

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 105. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 ottobre 1941-XIX, n. 1284.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Torino ad accettare una eredità.

N. 1284. R. decreto 10 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale l'Istituto dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare la parte dell'eredità disposta in suo favore dal sig. Berutto Luigi fu Felice.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1941-XX

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1285.

Erezione in ente morale dell'« Orfanotrofio femminile Vera De Nitto », con sede in Latiano (Brindisi).

N. 1285. R. decreto 17 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, « l'Orfanotrofio femminile Vera De-Nitto », con sede in Latiano (Brindisi), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1941-XX

REGIO DECRETO 4 settembre 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pagliaio Vecchio » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 20 luglio 1941-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pagliaio Vecchio » di pertinenza dei signori Petrella Patrizio di Vincenzo e Petrella Vincenzo Francesco, Concetta e Lucia di Patrizio e intestato, nel catasto del comune di Grazzanise a Petrella Patrizio di Vincenzo e Parente Giovanna di Francesco, partita 1535, foglio di mappa 17, particella 34, per la superficie di Ha. 0.81.20, con l'imponibile di L. 105,56.

Il fondo confina con la strada comunale « Olmitello », con la proprietà di Raimondo Maddalena fu Salvatore, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà di Filomena e Giovannina Parente di Francesco.

Veduta l'istanza dell'Opera, anzidetta presentata il 23 agosto 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pagliaio Vecchio » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1941-XX
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 47. — D'ELIA

(4625)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1941-XIX.
Riparto della massa premi della Lotteria ippica di Merano 1941-XIX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1936-XIV, n. 597, relativa alla istituzione di una lotteria ippica annuale a favore delle Opere assistenziali del Regime;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, che approva il regolamento generale delle Lotterie nazionali E. 42, Tripoli e Merano e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto in data 11 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1941-XIX, registro n. 16 Finanze, foglio n. 270, che stabilisce le modalità tecniche inerenti allo svolgimento della Lotteria ippica di Merano, manifestazione 1941-XIX;

Considerato che il totale dei biglietti venduti, al netto delle due lire spettanti al venditore, ammonta a n. 1.875.000 col corrispondente valore di L. 18.750.000;

Ritenuto che occorre provvedere al riparto della massa premi della Lotteria predetta;

Determina:

Art. 1.

Ai termini degli articoli 20 e 21 del regolamento generale delle Lotterie nazionali E. 42, Tripoli e Merano, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVIII, n. 2054, e successive modificazioni, dalla somma di . . . . . L. 18.750.000 ricavata dalla vendita dei biglietti della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1941 debbono essere detratte:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 1,20 per ogni biglietto venduto e quindi . . . . L. 2.250.000

b) il 10 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti all'organizzazzazione ed all'esercizio della Lotteria che importa . . . . » 1.875.000

» 4.125.000

Residuano . . . L. 14.625.000

Dalla somma residuale di L. 14.625.000 deve essere prelevato il 36 % equivalente a . . » 5.265.000 la quale costituisce la massa premi.

Art. 2.

La massa premi determinata nel precedente art. 1, in lire 5.265.000 è ripartita nel seguente modo:

1) al possessore del biglietto venduto, estratto ed abbinato al cavallo classificato primo nella corsa principale (Gran Premio Merano) . . . . L. 2.000.000

2) al possessore del biglietto venduto, estratto ed abbinato al cavallo classificato secondo nella corsa principale (Gran Premio Merano) . . . . » 1.000.000

3) al possessore del biglietto venduto, estratto ed abbinato al cavallo classificato terzo nella corsa principale (Gran Premio Merano) » 450.000

4) al possessore del biglietto venduto, estratto ed abbinato al cavallo classificato primo nella corsa E.N.C.I.P. che segue in ordine d'importanza la corsa principale . . . . . » 230.000

5) al possessore del biglietto venduto, estratto ed abbinato al cavallo classificato primo nella corsa Premio Gondar che segue in ordine d'importanza la corsa E.N.C.I.P. . . L. 160.000

6) a tutti gli altri possessori dei biglietti venduti, estratti ed abbinati a n. 37 cavalli rimasti iscritti, dopo l'ultimo ritiro alle tre corse sopra indicate . . . . » 555.000 da dividersi in parti eguali e quindi L. 15.000 per ciascuno;

7) a n. 100 premi di consolazione ai portatori dei biglietti venduti, estratti, oltre quelli corrispondenti ai cavalli premiati di cui ai numeri da 1 a 6 . . . . » 600.000 da divedersi in parti eguali e quindi L. 6000 per ciascuno;

8) al venditore del biglietto vincente il primo premio corrispondente al cavallo arrivato primo nella corsa principale (Gran Premio Merano) . . . . » 60.000

9) al venditore del biglietto vincente il premio corrispondente al cavallo arrivato secondo nella corsa principale (Gran Premio Merano) » 40.000

10) al venditore del biglietto vincente il premio corrispondente al cavallo arrivato terzo nella corsa principale (Gran Premio Merano) » 20.000

11) al venditore del biglietto vincente il premio corrispondente al cavallo classificato primo nella corsa E.N.C.I.P. che segue in ordine d'importanza la corsa principale . . . » 12.000

12) al venditore del biglietto vincente il premio corrispondente al cavallo classificato primo nella corsa che segue in ordine d'importanza la corsa E.N.C.I.P. . . . . » 9.000

13) a tutti gli altri venditori dei biglietti estratti e corrispondenti ai cavalli rimasti iscritti dopo l'ultimo ritiro alle tre corse principali . . . . » 55.500 da dividersi in parti eguali e quindi L. 1500 per ciascuno;

14) a tutti i venditori dei biglietti vincenti i premi di consolazione . . . . » 50.000 da dividersi in parti eguali e quindi L. 500 per ciascuno;

15) a n. 50 premi turistici (viaggio in 2ª classe e sette giorni di soggiorno gratuiti a Merano per due persone) da assegnarsi ai portatori dei biglietti venduti, estratti, indipendentemente dalle corse e dalle estrazioni complessivamente . . . . » 23.500 l'eventuale eccedenza di spesa in confronto delle L. 23.500 assegnate, sarà prelevato dal fondo delle spese di gestione.

Totale massa premi . . . L. 5.265.000

che detratte dalla somma residuata di L. 14.625.000 di cui al precedente art. 1, danno una rimanenza di L. 9.360.000 che viene assegnata al fondo unico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(4637)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1941-XX.

Sostituzione di alcuni componenti della Commissione centrale disciplinare per gli amministratori giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 17 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595;

Visti i decreti Ministeriali 26 gennaio 1933-XI, 31 luglio 1935-XIII e 7 febbraio 1940-XVIII concernenti la Commissione centrale per gli amministratori giudiziari;

Ritenuto che l'Eccellenza il gr. uff. Ettore Casati, presidente della detta Commissione è stato nominato primo presidente della Corte suprema di cassazione, che l'Eccellenza il gr. uff. Carlo Bartolini e il gr. uff. Emanuele Piga hanno chiesto di essere dispensati dalla carica di componenti della stessa Commissione;

Decreta:

L'Eccellenza gr. uff. Gaetano Miraulo è nominato presidente della Commissione centrale disciplinare per gli amministratori giudiziari in sostituzione dell'Eccellenza gr. uff. Ettore Casati.

Il consigliere della Corte suprema comm. Ugolino Anichini e il consigliere della Corte d'appello di Roma comm. Salvatore Manca sono nominati componenti della stessa Commissione in sostituzione dell'Eccellenza gr. uff. Carlo Bartolini e del gr. uff. Emanuele Piga.

Roma, addì 18 novembre 1941-XX

Il Ministro: GRANDI

(4636)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1941-XX.

Disciplina della distribuzione delle coperture e camere d'aria per biciclette.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento e al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1941-XIX, relativo alla disciplina delle vendite dei prodotti di abbigliamento ed altri generi di consumo;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la distribuzione delle coperture e delle camere d'aria per bicicletta;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo alle ditte produttrici di coperture e di camere d'aria per biciclette di denunciare, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie varie, che deve darne comunicazione ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, il numero delle coperture e delle camere d'aria fornite nel mese precedente ai fabbricanti di biciclette e ai commercianti.

E' fatto altresì obbligo alle ditte o aziende, che comunque abbiano ricevuto coperture e camere d'aria per biciclette, di denunciare, entro il 10 di ogni mese, ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, il numero di coperture e camere d'aria ritirate nel mese precedente.

Con la denominazione di coperture e camere d'aria per bicicletta si intendono anche le coperture e camere d'aria per furgoncini e tricicli a pedale.

Art. 2.

Le coperture e le camere d'aria per biciclette debbono essere vendute al dettaglio esclusivamente su presentazione, da parte degli acquirenti, delle carte di identità o degli altri documenti di identificazione, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 12 settembre 1941-XIX, e previa apposizione, da parte degli acquirenti stessi, sull'apposito registro di cui al successivo art. 3, della propria firma, a fronte della indicazione del numero di coperture e camere d'aria acquistate.

Nessuna vendita al dettaglio di coperture deve essere fatta se non dietro consegna di un corrispondente numero di coperture usate della stessa misura.

Art. 3.

E' fatto obbligo alle ditte e aziende, che comunque mettano in commercio, coperture e camere d'aria per biciclette, di munirsi, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del registro di carico e scarico di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764.

Art. 4.

Le ditte produttrici di coperture e camere d'aria per biciclette hanno l'obbligo di provvedere alla distribuzione al consumo industriale e commerciale dei loro prodotti attraverso la propria abituale clientela nella misura che sarà stabilita, e, occorrendo, variata, dal Ministero delle corporazioni, su proposta della Confederazione fascista degli industriali.

Le ditte commercianti sono obbligate a tenere a disposizione dei prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni il cinquanta per cento delle coperture e delle camere d'aria ricevute in ciascun mese, per la vendita, secondo le norme e modalità stabilite dai prefetti stessi, alle categorie cui maggiormente interessa, per ragioni di lavoro, l'uso della bicicletta.

Art. 5.

E' fatto divieto alle ditte e aziende che comunque mettano in commercio coperture e camere d'aria per biciclette, escluse le ditte fabbricanti, di vendere dette coperture e camere d'aria a ditte fabbricanti di biciclette. E' inoltre vietata la vendita di coperture e camere d'aria da una fabbrica di biciclette ad un'altra.

I prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni hanno facoltà di fissare il numero di coperture e di camere d'aria che le ditte fabbricanti di biciclette o esercenti officine di montaggio, che siano contemporaneamente commercianti, possono destinare al primo equipaggiamento di biciclette di nuova fabbricazione.

Art. 6.

È fatto divieto a chiunque di vendere biciclette prive di coperture e camere d'aria.

Art. 7.

I commercianti hanno l'obbligo di tenere a disposizione del Ministero delle corporazioni, e per esso del Centro unico di raccolta della gomma, le coperture usate consegnate dagli acquirenti all'atto dell'acquisto di quelle di nuova fabbricazione.

Dette coperture usate sono ripartite fra le fabbriche produttrici di rigenerato in possesso di regolare autorizzazione per la fabbricazione di tale articolo, secondo il piano di ripartizione predisposto dalla Confederazione fascista degli industriali e approvato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

Le coperture usate assegnate potranno essere ritirate dalle ditte assegnatarie soltanto dietro consegna dei buoni rilasciati alle ditte stesse dalla Confederazione fascista degli industriali o per suo incarico dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie varie e previo versamento, alla Confederazione o alla Federazione dalla quale è stato emesso il buono, del prezzo stabilito dal Ministero delle corporazioni per le cessione di tali materiali.

La Confederazione o la Federazione dovrà tenere il ricavato della cessione delle coperture usate a disposizione del Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1941-XX

Il Ministro: Ricci

(4643)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1941-XX.
Sottoposizione a sindacato della ditta Cesana Cesare, con sede a Venezia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1941, con il quale la ditta Cesana Cesare, con sede in Venezia, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il dott. Mario Carmagnani;

Visto il successivo decreto Ministeriale in data 25 settembre 1941 con cui la predetta ditta fu posta in liquidazione e fu nominato liquidatore il dott. Mario Carmagnani;

Vista la domanda del titolare della ditta intesa ad ottenere la sostituzione del provvedimento di messa in liquidazione con quella di sottoposizione a sindacato;

Ritenuto che ricorrono speciali circostanze che giustificano l'accoglimento della richiesta;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Cesana Cesare, con sede in Venezia, già posta in liquidazione, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Mario Carmagnani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1941-XX

Il Ministro: Ricci

(4635)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione del Consorzio della Bassa Valle Aquilana dell'Aterno e del Consorzio idraulico per l'arginatura dell'Aterno, in un solo ente denominato « Consorzio di miglioramento fondiario della Bassa Valle Aquilana dell'Aterno ».

Con decreto Reale 11 luglio 1941, n. 1054, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1941, al registro 16, foglio 358, è stata disposta la fusione del Concorsio irriguo della Bassa Valle Aquilana dell'Aterno e del Consorzio idraulico per l'arginatura dell'Aterno, in un solo ente che assume la denominazione di « Consorzio di miglioramento fondiario della Bassa Valle Aquilana dell'Aterno » (L'Aquila).

(4631)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro - Divisione 1ª - Portafoglio

Media dei cambi e dei titoli del 21 novembre 1941-XX - N. 232

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,25	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,425
Id. 3,50 % (1902)	76,425
Id. 3 % lordo	52,425
Id. 5 % (1935)	94,70
Redimibile 3,50 % (1934)	74,65
Id. 5 % (1936)	95,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,075
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,10
Id. Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943.	97,175
Id. Id. Id. 5 % Id (1944)	97,675
Id. Id. Id. 5 % Id (1949)	98 —
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,825

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Meria dei cambi e dei titoli del 24 novembre 1941-XX - N. 233

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,25	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (florino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,20
Id. 3,50 % (1902)	76,40
Id. 3 % lordo	52,50
Id. 5 % (1935)	94,575
Redimibile 3,50 % (1934)	74,475
Id. 5 % (1936)	95,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,025
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,65
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,15
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,60
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,975
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 per cento, n. 684133 di L. 297,50, intestato a Grossi Nicoletta di Francesco, moglie di Molfese Domenico domiciliato ad Albano di Lucania (Potenza), vincolato come dote della titolare. Essendo il certificato mancante di parte del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2998)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 7 novembre 1941-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di S. Marco di Castellabate in provincia di Salerno.

(4632)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ripristino di ricompense al valor militare

Regio decreto 3 ottobre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1941-XX, registro n. 34 Guerra, foglio n. 215.

Sono ripristinate, a datare dal 2 febbraio 1937-XV, le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare, a favore del già sottotenente *Siggia Salvatore* di Francesco e di Bonadonna Maria, da Siculiana (Agrigento), con la motivazione per ciascuna indicata:

MEDAGLIA D'ARGENTO

1) Aiutante maggiore in secondo, volontariamente compiva, sotto il violento fuoco d'artiglieria, un'ardita ricognizione, dopo la quale, guida intelligente del suo battaglione, partecipava coi primi all'assalto delle contrastate posizioni. Nei giorni successivi, con animo sereno, molto sprezzo del pericolo e con l'arma in pugno, concorreva validamente a rintuzzare gli attacchi nemici, pur non trascurando le sue speciali mansioni. — Monte Valderoa, 24-27 ottobre 1918.

2) Comandante di una sezione mitragliatrici in servizio di avamposti durante improvviso attacco avversario, con audaci spostamenti tenne costantemente il nemico sotto il tiro d'infilata infliggendogli gravi perdite. Esaurite le munizioni, sebbene fatto segno al tiro aggiustato di artiglieria e di mitragliatrici, coi pochi superstiti, contese all'assalitore, coi sassi e col calcio del fucile, la posizione riuscendo a mantenerla. — Col Berretta (Grappa), 26 novembre 1917.

(4624)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduti i precedenti decreti in data 21 agosto 1940-XVIII, n. 36002, con i quali venne approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso ai 32 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938-XVII, e designate le vincitrici del concorso medesimo;

Veduto il decreto in data 21 marzo 1941-XIX, n. 12357, con il quale vennero successivamente designate, in sostituzione delle ostetriche rinunciatarie al posto loro assegnato o trasferite in altra sede, le concorrenti che risultavano avere acquisito tale diritto;

Considerato che le ostetriche Borgogno Rosa, Braida Mercede, Sacchi Maria, Venturini Riccardina, Busso Teresa, Rapa Elisabetta, Longo Teresa, Carcioffo Margherita, Marta Margherita, Orlando Pierina, Alma Enrico e Brunengo Giovanna hanno rinunciato rispettivamente alle condotte di Cuneo (oltre Stura); Benevagienna; Sambuco Pietraporzio-Argentera; Bastia Mondovì-Roccaciglié; Invie; Melle; Frassino; Rossana; Villar S. Costanzo; Viola; Pradleve-Castelmagno; Niella Belbo;

Considerato che le ostetriche Soncini Silvia e Bello Giuseppa, classificate rispettivamente al 26° ed al 51° posto della graduatoria di merito, non hanno diritto ad alcuna assegnazione, essendo state coperte da altre concorrenti che le precedono in classifica, tutte le condotte da loro indicate nelle domande di concorso;

Veduto il risultato delle interpellanze fatte ai sensi dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 3, 23, 37 e 55 del Regio decreto di cui al precedente comma;

Decreta:

Le seguenti concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso ai 32 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938-XVII, sono designate per la nomina a titolare delle condotte ostetriche per le sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1. Quaglia Margherita, condotta comunale di Cuneo (oltre Stura);
2. Gelmi Luigia, condotta comunale di Benevagienna;
3. Venturini Riccardina, condotta consorziale Sambuco Pietraporzio-Argentera;
4. Longo Teresa, condotta consorziale Bastia Mondovì-Roccacigliè;
5. Rapa Elisabetta, condotta comunale di Envie;
6. Orlando Pierina, condotta comunale di Melle;
7. Brunengo Giovanna, condotta comunale di Frassino;
8. Alma Enrico, condotta comunale di Viola;
9. Giuffredi Cesarina, condotta comunale di Villar S. Costanzo;
10. Moser Maria Luigia, condotta comunale di Rossana;
11. Galli Maria, condotta comunale di Niella Belbo;
12. Ossola Eugenia, condotta consorziale di Pradleve-Castelmagno.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I podestà dei Comuni e le Amministrazioni dei consorzi interessati, scaduto il sopra indicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche designate.

Cuneo, addì 8 novembre 1941-XX

Il prefetto: RAIMOLDI

(4621)

REGIA PREFETTURA DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Veduto l'avviso ai seguenti otto posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1939: Belluno - 3° reparto, Falcade, Longarone, Mel - 2ª condotta, Piave d'Alpago, Sedico - 1° reparto, Sappada e Trichiana;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Veduti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle partecipanti al concorso ai suddetti posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1939:

1. Dalla Pasqua Adelina . . . . . con punti 57,5930
2. Adimico Maria . . . . . » 57,5000
3. Panciera Amelia . . . . . » 53,5937
4. De Zolt Linda . . . . . » 53,3750
5. Dall'O' Clerina . . . . . » 52,3437
6. Selle Ida . . . . . » 50,8650
7. Dametto Luigia . . . . . » 50,6875
8. Troi Candida . . . . . » 50,2812
9. Vedana Dosolina . . . . . » 49,7812
10. Murer Irene . . . . . » 49,5937
11. Cadorin Antonia . . . . . » 49,2187
12. Cavalli Giuseppina . . . . . » 49,0625
13. Stragà Carmela . . . . . » 48,9687
14. Giacomin Gemma . . . . . » 48,8125
15. Casanova Eugenia . . . . . » 48,7812
16. Pinchetti Maria . . . . . » 48,6562
17. De Rocco Rina . . . . . » 48,6250
18. Lorenzini Sara . . . . . con punti 48,5000
19. Sommariva Vittoria . . . . . » 48,2812
20. Pradetto Anita . . . . . » 47,6875
21. Faranzena Dosolina . . . . . » 46,7187
22. Costa Dina . . . . . » 46,4687
23. Coltro Antonietta . . . . . » 45,1875
24. Della Lucia Anna Maria . . . . . » 42,1812
25. Colli Maria . . . . . » 42,0312
26. Dal Pan Augusta . . . . . » 38,7500

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 10 novembre 1941-XX

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Veduto l'avviso di concorso ai seguenti otto posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1939: Belluno - 3° reparto, Falcade, Longarone, Mel - 2ª condotta, Pieve d'Alpago, Sedico - 1° reparto, Sappada e Trichiana;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Veduto il decreto 8 novembre 1941-XX, n. 8236, con cui approva la graduatoria formata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Considerato che le seguenti prime otto concorrenti, segnate secondo l'ordine della graduatoria, hanno indicato, nell'ordine delle loro preferenze, le sedi a fianco di ciascuna di esse riportate:

1. Dalla Pasqua Adelina: 1) Longarone, 2) Belluno - 3° reparto, 3) Trichiana, 4) Sedico, 5) Pieve d'Alpago, 6) Mel, 7) Falcade, 8) Sappada;

2. Adimico Maria: 1) Sedico - 1° reparto, 2) Longarone 3) Mel - 2ª condotta, 4) Falcade, 5) Trichiana, 6) Pieve d'Alpago, 7) Belluno - 3° reparto, 8) Sappada;

3. Panciera Amelia: 1) Longarone, 2) Belluno - 3° reparto, 3) Trichiana, 4) Mel - 2ª condotta, 5) Sedico - 1° reparto, 6) Sappada, 7) Falcade, 8) Pieve d'Alpago;

4. De Zolt Linda: 1) Sappada, 2) Belluno - 3° reparto, 3) Mel, 4) Longarone, 5) Falcade, 6) Pieve d'Alpago, 7) Sedico - 1° reparto, 8) Trichiana;

5. Dall'O' Clerina: 1) Sedico, 2) Belluno, 3) Pieve d'Alpago, 4) Longarone, 5) Mel, 6) Falcade, 7) Sappada, 8) Trichiana;

6. Selle Ida: 1) Longarone, 2) Trichiana, 3) Belluno 4) Mel, 5) Sedico, 6) Pieve d'Alpago, 7) Sappada, 8) Falcade;

7) Dametto Luigia: 1) Sedico - 1° reparto, 2) Longarone, 3) Falcade, 4) Pieve d'Alpago;

8) Troi Candida: 1) Longarone, 2) Sedico - 1° reparto, 3) Belluno - 3° reparto, 4) Mel - 2° reparto, 5) Falcade, 6) Sappada, 7) Pieve d'Alpago, 8) Trichiana.

Veduto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso agli otto posti di ostetrica condotta sottoindicati le concorrenti a fianco di ciascun posto segnate:

Longarone: Dalla Pasqua Adelina;
Sedico - 1° reparto: Adimico Maria;
Belluno - 3° reparto: : Panciera Amelia;
Sappada: De Zolt Linda;
Pieve d'Alpago: Dall'O' Clerina;
Trichiana: Selle Ida;
Falcade: Dametto Luigia
Mel - 2ª condotta: Troi Candida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso nell'albo prefettorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 10 novembre 1941-XX

Il Prefetto

(4620)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.